



Studi Urbinati, A

Scienze giuridiche, politiche ed economiche

Journal homepage: <https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A/index>

ISSN: 2464-9325; e-ISSN: 1825-1676



CITATION

Maggio, P. (2025). Studiare in carcere un diritto “di carta” o una garanzia effettiva? L’esperienza del Polo Penitenziario Universitario di Palermo. *Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*. <https://doi.org/10.14276/1825-1676.5133>

DOI

10.14276/1825-1676.5133

RECEIVED

2025-07-10

ACCEPTED

2025-09-22

PUBLISHED

2025-09-22

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

SBA
SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENE

Studiare in carcere un diritto “di carta” o una garanzia effettiva? L’esperienza del Polo Penitenziario Universitario di Palermo

Paola Maggio (Università degli Studi di Palermo)

paola.maggio@unipa.it

ABSTRACT

In-prison education, though defined as a fundamental right of inmates by both supranational and national legal frameworks, appears to largely dissipate in practical application due to the myriad daily challenges within penitentiary institutions. Despite constituting a fundamental expression of the "multi-level dignity status" of inmates, the right to education struggles to become a vibrant and generalized component of correctional treatment, hindering its re-educative and humanizing purpose as enshrined in Article 27 of the Italian Constitution. The provisions for facilitating study (Article 19 of the Penitentiary Act – Law no. 354/75) and, where possible, the allocation (Article 44 of the Penitentiary Regulations – Presidential Decree no. 230/2000) of dedicated time and space for studying ...

L’istruzione in carcere, tratteggiata come diritto fondamentale del ristretto dalle cornici normative sovranazionali e nazionali, sembra quasi smaterializzarsi nella dimensione applicativa a causa delle mille difficoltà del quotidiano penitenziario. Pure costituendo manifestazione fondamentale dello “statuto di dignità multilivello” del detenuto, il diritto allo studio stenta a divenire parte viva e generalizzata del trattamento nella direzione rieducativa e umanizzante dell’art. 27 Cost. L’agevolazione allo studio (art. 19 Ord. penit. – L. n. 354/75) e il richiamo, ove possibile, all’assegnazione (art. 44 Reg. penit. – D. P. Rep. n. 230/2000) di spazio e tempo dedicati allo svolgimento dello studio ...

PAOLA MAGGIO

Studiare in carcere un diritto “di carta” o una garanzia effettiva? L’esperienza del Polo Penitenziario Universitario di Palermo

ABSTRACT

L’istruzione in carcere, tratteggiata come diritto fondamentale del ristretto dalle cornici normative sovranazionali e nazionali, sembra quasi smaterializzarsi nella dimensione applicativa a causa delle mille difficoltà del quotidiano penitenziario. Pure costituendo manifestazione fondamentale dello “statuto di dignità multilivello” del detenuto, il diritto allo studio stenta a divenire parte viva e generalizzata del trattamento nella direzione rieducativa e umanizzante dell’art. 27 Cost. L’agevolazione allo studio (art. 19 Ord. penit. – L. n. 354/75) e il richiamo, *ove possibile*, all’assegnazione (art. 44 Reg. penit. – D. P. Rep. n. 230/2000) di spazio e tempo dedicati allo svolgimento dello studio – sintagmi già lessicalmente frenanti la piena esplicazione del diritto all’istruzione – vengono sottoposti a costante verifica rispetto alla esperienza quadriennale del Polo Universitario palermitano.

In-prison education, though defined as a fundamental right of inmates by both supranational and national legal frameworks, appears to largely dissipate in practical application due to the myriad daily challenges within penitentiary institutions. Despite constituting a fundamental expression of the "multi-level dignity status" of inmates, the right to education struggles to become a vibrant and generalized component of correctional treatment, hindering its re-educative and humanizing purpose as enshrined in Article 27 of the Italian Constitution. The provisions for facilitating study (Article 19 of the Penitentiary Act – Law no. 354/75) and, where possible, the allocation (Article 44 of the Penitentiary Regulations – Presidential Decree no. 230/2000) of dedicated time and space for studying – lexical phrases that arguably impede the full realization of the right to education – are herein subjected to constant scrutiny against the four-year experience of the Palermo University Penitentiary Hub.

PAROLE CHIAVE

Dignità dell’individuo, Istruzione universitaria, Poli penitenziari, Diritto allo studio risocializzativo e trasformativo

KEY WORDS

Human dignity, University-level education, Prison education centers, Rehabilitative and transformative right to education

PAOLA MAGGIO*

*STUDIARE IN CARCERE: UN DIRITTO “DI CARTA” O UNA
GARANZIA EFFETTIVA? L’ESPERIENZA DEL POLO
PENITENZIARIO UNIVERSITARIO DI PALERMO*

SOMMARIO: 1. Cornici normative. 2. Lo Statuto inter-livello della dignità del detenuto e il paradosso del caso Crisci. 3. L’istituzione e il funzionamento del P.U.P. di Palermo. 4. Polifonia di impegni “dentro e fuori” per la cultura nel carcere. 5. Conclusioni e auspici su un “tempo utile”.

1. Cornici normative

Nel 2019, da studiosa del processo penale e del diritto penitenziario sono stata chiamata dall’Ateneo palermitano ad assicurare la didattica alle persone ristrette, realizzando un’azione più generale di coordinamento dei rapporti con gli istituti di pena, che è stata istituzionalizzata nel 2021 con la costituzione del Polo Penitenziario Universitario, a seguito della stipula di un Accordo quadro fra le Università di Palermo, Messina, Catania ed Enna, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, il Garante per i diritti dei detenuti in Sicilia.

Da quella data è maturato l’inserimento del Polo Universitario di Palermo nella C.N.U.P.P. (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari) che, al di là della complessità dell’acronimo, esprime una rete viva di esperienze e di scambi nell’assicurare la formazione universitaria.

Se mi si chiedesse di sintetizzare questi quattro anni di mission didattica, userei la medesima risposta che Sciascia rivolgeva alla domanda “come si fa a essere siciliani?»: «non senza difficoltà». Difficoltà personali, oggettive, situazionali, locali. Tutto è dominato dalla vulnerabilità di fondo dei soggetti che fruiscono di questo diritto, dalle implicazioni etiche e bioeti-

* Università degli Studi di Palermo

che legate alla dimensione carceraria¹, dalla reale utilità riabilitativa di quest'ultima², ma anche dalle esigenze securitarie connesse al carcere.

Comincio dunque da alcune parole rivelatesi per me così tanto fondamentali nell'approccio al carcere e nello sviluppo dell'attività del Polo da rappresentare spinta motrice dell'azione quotidiana: dignità, esperienza, cura, resilienza, pazienza, movimento, connessioni, tempo/spazi utili, lievito. In tutti questi lemmi c'è il senso dell'operare dentro a strutture chiuse e dominate da regole complesse: luoghi emblematici per la riaffermazione o per la negazione dei principi costituzionali e non solo degli obiettivi specifici dominanti le pene.

Per calarmi nei contenuti del diritto allo studio tengo a mente anzitutto la dimensione normativa che esprime il difficile connubio fra garanzie e sicurezza: riconnettendosi alla prescrizione dell'art. 15 Ord. penit. (l. n. 354/75)³, l'art. 19 dello stesso Ord. penit. al quarto comma riconosce la possibilità, alle persone detenute e internate, di affrontare corsi di studio universitario all'interno degli istituti penitenziari e chiarisce che il compimento dei corsi accademici deve essere "agevolato". A sua volta, il primo comma dell'art. 44 del Regolamento penitenziario del 2000, rubricato "Studi universitari", prescrive che gli iscritti all'università, siano assegnati, "ove possibile", in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni.

"Agevolare" e "ove possibile" sono sintagmi già lessicalmente frenanti, soprattutto se calati in una dimensione territoriale di avvio dei Poli del Sud Italia che segna ritardi inevitabili (tempi differenziali, spazi in sovraffollamento) rispetto alle esperienze assai più rodute dei Poli del Nord (fra tutti, Torino e Milano)⁴.

¹ Cfr. M.P. IADICICCO, *Biodiritto e condizione detentiva*, in *BioLaw Jour. – Riv. BioDiritto*, 4, 2022, 1 ss.; V. ZAGREBELSKY, *Biodiritto e detenzione. Orientamenti della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti*, *ivi*, 2022, 24.

² Insuperate le critiche alla istituzione carceraria di M. FOUCAULT, *Alternative alla prigionia*, Neri Pozza, Milano, 2022, 31 ss.

³ La previsione riconduce l'istruzione nell'ambito del trattamento del condannato e dell'internato insieme alla formazione professionale, al lavoro, alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, alla religione, alle attività culturali, ricreative e sportive, ai contatti con il mondo esterno e ai rapporti familiari.

⁴ Cfr. R. CRISTIANO, *Il diritto all'istruzione nelle carceri*, in F. PRINA, *Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli Universitari Penitenziari in Italia*, in *XV rapporto sulla condizione della detenzione*, a cura di Antigone Onlus, 2019.

Il trattamento dei soggetti ristretti, nel quale sempre maggiore rilievo ha avuto la formazione universitaria⁵, è affidato principalmente, oltre che all'istruzione, al lavoro, alla religione, all'attività sportiva, secondo canoni di facoltatività (art. 15 Ord. penit.), superando l'esclusività e l'obbligatorietà che lo connotavano in precedenza. In questa direzione deve essere interpretato il Regolamento di esecuzione del 2000, secondo cui le direzioni degli istituti favoriscono la più ampia partecipazione dei detenuti allo svolgimento dei corsi scolastici, curando la diffusione di un'adeguata informazione; profilo, questo, che desta qualche perplessità, soprattutto in ordine alle garanzie costituzionali riconosciute all'istruzione inferiore dall'art. 34, comma 2, Cost. e all'attivazione pressoché automatica dei corsi della scuola dell'obbligo in carcere. Il diritto allo studio del ristretto si palesa nella sua intrinseca fragilità.

Eppure, il diritto allo studio è scomposto dalla stessa Costituzione nei suoi contenuti estesi (artt. 33/34 Cost., letti in raccordo con l'art. 3 Cost.) riconosciuti alla generalità dei consociati (dunque, anche ai detenuti) e nelle componenti più specifiche legate alla funzione rieducativa, orizzonte di umanità della pena (art. 27 Cost.). Sotto il primo profilo non può ammettersi deroga alle forme mediante le quali la personalità dell'individuo trova espressione e la dignità umana vede la sua compiuta realizzazione⁶. La correlazione tra il principio di inclusione scolastica («la scuola è aperta a tutti») e quello di uguaglianza, formale e sostanziale, in cui si declina l'art. 34 Cost., configura l'istruzione come «un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dell'azione dei pubblici poteri»⁷, inteso a ricevere prestazioni di istruzione cui corrisponde l'obbligo della Repubblica, sancito al secondo comma dell'art. 33 Cost., di garantire a tutti un servizio scolastico mediante l'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

⁵ Si vedano i dati contenuti sul sito <https://www.crui.it/delegati.html> nonché il dettaglio di <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/istruzione/>.

⁶ Secondo G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Rivista AIC*, 30 maggio, 2014, 1 ss., la tutela della dignità è il punto “archimedeo” di tutto il sistema costituzionale di tutela dei diritti e dei poteri; M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, II ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.

⁷ A. POGGI, *Art. 34*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Utet, Torino, 2006, 704, cui *adde* R. CRISTIANO, *Il diritto all'istruzione nelle carceri*, cit., 347.

Da qui deve dispiegarsi il nesso con l'art. 27, comma 3, Cost.: la dimensione sociale del diritto all'istruzione, di cui anche la persona detenuta è titolare, non si limita a postulare che lo Stato ne stabilisca la protezione a livello teorico nell'ambito delle politiche sociali orientate a promuovere l'educazione e la crescita culturale. Essa comporta, altresì, che l'istituto penitenziario debba concretamente assicurare l'esercizio di tale diritto attraverso un'adeguata organizzazione interna, l'offerta di un valido supporto didattico e la garanzia di effettive attività formative professionali. Ciò implica la rimozione, mediante azioni positive e ogni altra disposizione necessaria, di qualsiasi impedimento che ostacoli la piena fruizione di tale diritto fondamentale, funzionalizzato anch'esso a garantire la rieducazione⁸ e ad assicurare il recupero positivo ad una vita nella società nel rispetto della dignità personale, limitando di contro meccanismi di estromissione sociale a causa del carcere.

La Consulta ha letto congiuntamente la doppia prescrizione dell'art. 27, comma 3, Cost., ravvisando nell'umanizzazione della pena il presupposto per un'azione rieducativa del condannato e considerando i trattamenti afflittivi e degradanti come un ostacolo al processo di reinserimento del detenuto nella società e nella legalità⁹.

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale¹⁰, il detenuto, pur essendo soggetto a limitazioni della libertà personale e dei diritti ad essa connessi, conserva tutti gli altri diritti che sono propri delle persone libere, ivi compreso il diritto all'istruzione¹¹.

⁸ S. MAGNANENSI, E. RISPOLI, *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, in www.cortecostituzionale.it, sezione «Documentazione/Studi e ricerche», Roma, 2008; sulla evanescenza del concetto di rieducazione riferito al carcere si sofferma G. FIANDACA, *Punizione*, Il Mulino, Bologna, 2024, 103.

⁹ Una sintesi delle indicazioni del giudice delle leggi in M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2016, 1 ss.

¹⁰ Sin dalle prime decisioni è emerso il nesso fra azione rieducativa e umanità (Corte cost., n. 12 del 1966).

¹¹ In argomento A. MENGHINI, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; S. ANASTASIA, *Le pene e il carcere*, Mondadori, Milano 2022; A. ALBANO, A. LORENZETTI, F. PICOZZI (a cura di), *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema irrisolvibile*, Giappichelli, Torino, 2021; S. TALINI, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma: i diritti dei detenuti nel sistema*

Sotto il profilo dell'umanità della pena si impone di contenere la pura afflizione e orientarla verso la “rieducazione” del reo¹² ossia verso un recupero concreto improntato alla legalità e a nuove modalità di convivenza. Sorge da ciò l'obbligo positivo di attuazione di strumenti da parte della struttura carceraria all'esercizio di tutti i diritti fondamentali¹³, evitando ogni eccedenza securitaria rispetto alla naturale compressione della libertà correlata al carcere¹⁴, a prescindere dalla tipologia e dalla gravità dei delitti¹⁵ e aprendosi sempre ai possibili cambiamenti della personalità del condannato¹⁶.

Le limitazioni connesse alla libera locomozione nello spazio non possono in effetti travolgere i contenuti più ampi di libertà legati alla dignità e al pieno sviluppo della personalità, che devono essere pienamente realizzati anche negli istituti di pena¹⁷.

Il dato funzionalizza il diritto alla istruzione a un recupero pieno della componente individuale e delle proiezioni sociali del ristretto, limitando ogni condizionamento che implichi la totale perdita del diritto, che rimarrebbe puramente virtuale¹⁸.

Alla tutela giurisdizionale dei medesimi diritti dei ristretti¹⁹ sono affidati i compiti di concreta realizzazione di bilanciamenti ragionevoli rispetto a eventuali istanze securitarie in modo da assegnare sempre prevalenza alle «condizioni minime di vita dignitosa, cui ogni essere umano ha diritto indipendentemente dai suoi meriti o dai suoi demeriti»²⁰.

costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.

¹² Che va riferita non solo all'esecuzione e che accompagna la sanzione sin dal suo momento genetico (Corte cost. n. 313 del 1990).

¹³ Si veda la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.

¹⁴ Ogni compressione ulteriore acquista un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, incompatibile con l'art. 27 Cost. e inammissibile in un ordinamento basato sulla assoluta priorità dei diritti della persona (Corte cost. n. 135 del 2013).

¹⁵ Corte cost. n. 253 del 2019.

¹⁶ Corte cost. n. 149 del 2018.

¹⁷ Fra gli osservatori più sensibili M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2002, 47 ss., ID., *La libertà della persona in stato di detenzione*, in *Osservatorio AIC*, 6, 2021, 253 ss.

¹⁸ Corte cost. n. 77 del 1984.

¹⁹ Corte cost. n. 135 del 2013.

²⁰ Ancora G. SILVESTRI, *La dignità umana*, cit.

In questa dimensione di garanzia di sostanza e non solo di forma il diritto di studiare all'interno degli istituti di pena, di frequentare corsi universitari in particolare, riceve tutela pure nella disciplina europea ed internazionale.

Il diritto alla istruzione occupa centralità nell'art. 28 delle nuove Regole Penitenziarie Europee, approvate nel 2006 nell'ambito del Consiglio d'Europa. La previsione fissa obblighi in capo agli Istituti di offrire ai detenuti «l'accesso ai programmi di istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali e ne prendano in considerazione le aspirazioni». La norma prevede al quarto paragrafo che la formazione occupi al pari del lavoro un posto centrale, precisando che i detenuti non vengano penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione. In aggiunta, l'art. 106 delle stesse Regole Penitenziarie Europee prevede che «i condannati devono essere incoraggiati a partecipare ai programmi di istruzione e formazione».

Nelle *Nelson Mandela Rules* l'opportunità della istruzione (*Rule 4*) e la definizione dei livelli minimi di tutela in ambito penitenziario (*Rules 92, 104, 120*) è preceduta dalla *Rule 1* che in via ermeneutica chiarisce come tutti i detenuti devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro intrinseca dignità e al loro valore in quanto esseri umani, devono essere protetti da tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, per i quali nessuna circostanza può essere invocata a titolo di giustificazione.

Tutte le fonti "normative" multilivello e i numerosi sviluppi giurisprudenziali²¹ non lasciano dubbi sull'esistenza e sulla consistenza del diritto allo studio, individuando obblighi per le autorità penitenziarie preposte, fissando principi da attuare da parte della giurisdizione della pena. I soggetti ristretti debbono poter accedere agli studi ai fini del compimento di un miglior percorso di risocializzazione e di recupero nella società, senza che l'aspetto trattamentale dissolva la natura e la consistenza del *diritto* che è logicamente e funzionalmente precedente lo stesso *trattamento*.

Tuttavia, nella esperienza del quotidiano, le norme, i *principia* e gli esiti giurisprudenziali favorevoli appena descritti si affievoliscono e opacizzano, mediati dalle restrizioni concrete che il carcere importa: basti solo pensare allo spazio reale per studiare proficuamente, alle limitazioni del numero dei

²¹ K. LA REGINA, *Istruzione e formazione professionale in carcere*, in *Leg. pen. on line*, 12 novembre 2018.

libri fruibili, al ridottissimo uso dei personal computer, alle difficoltà di realizzare tirocinii connessi ad alcuni corsi di studio universitari.

2. Lo Statuto inter-livello della dignità del detenuto e il paradosso del caso Crisci

Lo iato fra norma e realtà in alcuni casi diventa emblematicamente straniante. Oltre alle barriere fisiche, alle “sbarre” da rispettare, agli aggiustamenti da apportare alla didattica, agli spazi dedicati, ai supporti autorizzati, il muro più insormontabile da abbattere appare quello dei pregiudizi.

I *bias* della irredimibilità, alimentati da punitivismi ciclicamente riaffioranti, appaiono così persistenti da influenzare il giudizio sugli esiti trattamentali collegati all’istruzione.

Ne costituisce esempio paradigmatico la drammatica e controversa vicenda di Mario Crisci, che avendo avanzato nel 2020 istanza di differimento dell’esecuzione della pena, *ex art.* 147 c.p. (per ragioni di salute e in connessione con l’emergenza pandemica), anche in forma di detenzione domiciliare, si è visto opporre dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, un rifiuto fondato sulla persistente pericolosità sociale del soggetto, paradossalmente “affinata” dalle lauree conseguite durante la detenzione, utili a «reiterare condotte illecite».

Lo studio – strumento di rieducazione per eccellenza – è qui divenuto indice sintomatico della pericolosità. Il risultato è stato quello di una sorta di attorcigliamento della rieducazione lungo logiche securitarie da “diritto penitenziario del nemico”²² capaci di comprimere del tutto la funzione rieducativa entro schemi autorali fondati su presunzioni che non rispettano la dignità del ristretto²³.

²² La nozione è di M. DONINI, *Diritto penale del nemico*, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, Monduzzi, 2007, 170-173, ripresa da D. NEGRI, *Il processo penale come scriminante*, in *Il penale nella società dei diritti*, Bologna, Bononia University Press, 2010, 219 ss., e adattata al sistema penitenziario da P. MAGGIO, *Irragionevoli i limiti ai colloqui con i figli minori dei ristretti ex art. 4-bis ammessi ai benefici* (Corte cost., 13 maggio 2024 n. 85), in *Giur. cost.*, 2024, 1596.

²³ In questi esatti termini sulla vicenda cfr. A. CITRIGNO, *Prime note sul diritto allo studio dei detenuti*, in *Dir. fondamentali*, 2023, 455.

Il percorso si è tradotto in una duplicazione sanzionatoria per l'uomo che nel suo cammino di studi all'interno del Polo Universitario Penitenziario aveva conseguito ben due lauree magistrali e un master di primo livello in giurista d'impresa. Lo studio e la frequenza dei corsi universitari, elementi caratterizzanti l'*iter* trattamentale, utili in una prima fase dell'esecuzione anche a consentire l'accesso a benefici penitenziari e misure premiali, sono divenuti espressione nelle motivazioni del provvedimento della Magistratura di Sorveglianza bolognese (cui è seguita la decisione di inammissibilità del ricorso di Cassazione proposto dal Crisci²⁴) della accennata relazione diretta fra livello culturale e pericolosità sociale.

In altri e più espliciti termini, mediante la laurea e il master il soggetto avrebbe affinato le sue indiscusse capacità e gli strumenti giuridici a disposizione per reiterare condotte illecite in ambito finanziario ed economico che, a detta dei giudici della pena, possono essere svolte anche se ristretto in detenzione domiciliare²⁵.

Dovendo evitare generalizzazioni e volendo al contempo apprezzare i contenuti specifici della vicenda, non può non notarsi come il percorso rieducativo fino al rigetto abbia segnato un nuovo e radicale iato all'interno della vita dello studente ristretto.

Nondimeno, la vicenda italiana è stata portata all'attenzione della Corte Edu in relazione alla pretesa violazione dell'art. 3 CEDU che vieta la sottoposizione a pene e trattamenti disumani o degradanti in punto di dignità umana del ristretto, violata in questo caso dalla prognosi di pericolosità presunta e dipendente dal percorso culturale. Secondo il ricorrente, la persona privata della libertà personale vedrebbe infatti negato il reinserimento sociale e la possibilità di recupero se l'istruzione venisse considerata come un elemento a suo danno ai fini della suddetta prognosi, svilendosi altresì la prospettiva fiduciaria di aderenza al percorso di risocializzazione²⁶. Parimenti si è adombrata la violazione dell'art. 8 CEDU, dato che la «vita privata» comprende anche la situazione di privazione della libertà e

²⁴ La Cassazione ha posto l'accento sull'ampia discrezionalità del giudizio prognostico sulla reiterazione dei reati espressa nell'ordinanza dei Magistrati di Sorveglianza con argomentazioni ritenute logiche e complete.

²⁵ È stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (ric. n. 47120 del 2021).

²⁶ Su questi aspetti della dignità del detenuto nel percorso risocializzativo cfr. Corte edu, 13 giugno 2019, Viola c. Italia.

che la sua violazione può ben derivare dalla errata motivazione di provvedimenti giurisdizionali che, come quello del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, possono di fatto limitare l'emancipazione dall'ambiente criminale. Ugualmente violato, nella prospettiva del ricorrente, l'art. 2 del Protocollo addizionale CEDU («Diritto all'istruzione»), in quanto collegando all'esercizio del diritto allo studio da parte del ricorrente un effetto pregiudizievole (la valutazione di accresciuta pericolosità sociale), si rende il godimento di tale diritto teorico ed illusorio, anziché pratico ed effettivo. In questo senso il diritto all'istruzione sopravanza la materiale possibilità di studiare: non è riferibile solo al conseguimento dei titoli di studio (e ricomprende) la gamma molteplice degli effetti positivi che devono derivare dall'esercizio concreto di tale diritto, in un quadro di autodeterminazione e arricchimento della personalità dell'individuo. Un altro aspetto di interesse deriva dalla frizione del principio di eguaglianza-ragionevolezza contenuto nell'art. 14 CEDU (ed espresso negli artt. 2 e 3 Cost.), il quale esclude la possibilità di trattare in modo diverso persone poste in situazioni comparabili, quando non ci siano giustificazioni oggettive e ragionevoli a supporto della disparità trattamentale. Nel caso di specie il peso negativo attribuito al diritto allo studio potrebbe in effetti realizzare una discriminazione legata al tipo di autore condannato per reati gravi.

Secondo la giurisprudenza europea, dalla commissione di gravi delitti non può automaticamente conseguire una negazione *tout court* dei diritti fondamentali²⁷. Ciò in piena sintonia con l'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena, da declinarsi nella fase esecutiva, mediante una costante valorizzazione dell'individuo, da parte del legislatore prima e del giudice poi, che consenta di tenere conto «dei progressi compiuti dal singolo condannato», a prescindere dalla gravità del reato²⁸. La Corte europea ha parimenti ricordato che le compressioni ai diritti non possono spingersi sino a negarne l'essenza e a renderne ineffettiva la tutela²⁹, rendendosi

²⁷ Corte cost. n. 149 del 2018. Significative le riflessioni di A. PUGIOTTO, *Il "blocco di costituzionalità" nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018)*, in *Rivista AIC*, 2018, 3, 415 ss.

²⁸ Corte cost. n. 204 del 1974; sul carattere universalistico del finalismo rieducativo penale cfr. Corte cost. n. 78 del 2007.

²⁹ Corte edu, 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turchia.

tollerabili solo limitazioni proporzionali e rispettose delle esigenze democratiche e dello stato di diritto³⁰.

Quando ad essere in gioco è una garanzia assoluta come quella contemplata dall'art. 3 della Convenzione, per il quale si richiede «esclusivamente l'accertamento dell'integrazione della soglia minima di lesione», ogni maltrattamento rilevante viola il divieto³¹.

Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale prevalente dei giudici di Strasburgo, il caso Crisci potrebbe addivenire ad uno svolgimento positivo sotto il profilo della violazione dell'art. 3 CEDU in quanto non è tanto il diritto all'istruzione nella sua astratta previsione o nella sua effettiva fruizione a essere compromesso, ciò che appare invece essere violata è la *dignità* umana del condannato nella sua dimensione concreta, a mezzo dei trattamenti inumani e degradanti che seguono alla compressione della garanzia.

Nel caso Crisci la "tutela multi-livello" diviene spinta sinergica al superamento dei molti limiti della consistenza effettuale del diritto alla istruzione³². Del resto, trattandosi di facoltà non comprimibili in assoluto, ogni limitazione soggiace al controllo di legalità e di proporzionalità che è demandato alla giurisdizione sulla pena, alle successive verifiche interne, all'attenta vigilanza dei giudici sovranazionali dei diritti.

La storia di Mario Crisci³³, fatta di delitto e rivalsa, di giustizia e di sanzione "insensata", di sviluppo personale e di dignità negata appare paradigmatica, poiché segnando un punto di crisi rispetto alla istruzione universitaria in carcere, fissa un *warning* importante sulla necessità che vengano sempre valutati appieno e senza pregiudiziali stereotipate i progressi legati allo *studio risocializzativo e trasformativo*.

³⁰ Corte edu, 6 gennaio 2011, Paksas c. Lituania.

³¹ V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2022, 160; A. MARATEA, *Il diritto all'istruzione in carcere tra (in)effettività e prassi problematiche: uno sguardo all'istruzione universitaria nelle carceri per adulti e secondaria negli istituti penali per minorenni*, in *Rivista AIC*, 2 maggio 2023, 104.

³² R. CRISTIANO, *Il diritto all'istruzione nelle carceri*, in L. CHIEFFI (a cura di) *Salute e dignità umana in carcere: Orientamenti bioetici*, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2023, 343 ss.

³³ Cfr. A. ARGHITTU - L. FARNETI, *Diritto allo studio in carcere e funzione rieducativa della pena: riflessioni a margine del caso Crisci*, in *www.extremaratioassociazione.it*.

3. L'istituzione e il funzionamento del P.U.P. di Palermo

In Sicilia, nel 2021, in conformità con l'obiettivo di agevolare la frequenza e il completamento di studi universitari e tecnici superiori, fissato dal menzionato art. 19 Ord. penit., e in linea con l'art. 44 del Regolamento di esecuzione del 2000 che definisce gli strumenti finalizzati a promuovere il diritto agli studi universitari, il Provveditorato per l'Amministrazione Penitenziaria ha accolto la richiesta del Presidente della C.N.U.P.P. e del Garante dei diritti dei detenuti siciliano, attribuendo primaria importanza alla conclusione di intese con le autorità accademiche volte a consentire agli studenti detenuti di beneficiare di ogni possibile supporto e di sostenere gli esami.

L'Università di Palermo, insieme agli altri tre Atenei siciliani, ha sottoscritto l'Accordo quadro, e in esecuzione del medesimo, le Convenzioni attuative con gli istituti C.R. “Ucciardone” e C.C. “Pagliarelli” insistenti nel distretto di Corte di Appello al fine di disciplinare e regolamentare l'attività di formazione e le modalità di accesso alla struttura carceraria per docenti e tutor. L'Accordo quadro³⁴ è stato rinnovato nel 2024 per il successivo triennio e parimenti rinnovati sono stati gli accordi attuativi con entrambi gli istituti penitenziari; nel 2025 sono state avanzate due nuove sottoscrizioni dalle C.C. di Trapani e di Agrigento.

Appare molto importante che l'azione dei Poli, oramai capillarmente diffusi su tutto il territorio nazionale, si dispieghi nelle regioni del Sud garantendo un servizio di formazione- istruzione trasformativa capace di raggiungere in tutte le sedi gli obiettivi trattamentali-rieducativi che si prefigge³⁵.

³⁴ Il 19 febbraio 2021 (D.R.n.1004/2021) è stato sottoscritto l'Accordo quadro di collaborazione tra il Garante Regionale dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, l'Università degli Studi di Catania, l'Università di Enna “Kore”, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo, con l'intervento della Regione Siciliana per il tramite dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la realizzazione di Poli Universitari Penitenziari in Sicilia.

³⁵ F. PRINA, *I Poli Universitari Penitenziari in Italia. L'impegno delle università per il diritto allo studio dei detenuti*, in F. FRISO- L. DECEMBROTTO L. (a cura di), *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Guerini, Milano, 2018.

In termini di concretezza, l'Ateneo palermitano ha realizzato appieno l'auspicio di esoneri dal pagamento delle tasse universitarie e attribuzione di benefici economici (ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di esecuzione penitenziaria) per gli studenti ristretti in condizioni economiche disagiate che abbiano superato tutti gli esami dell'anno accademico e abbiano conseguito risultati scolastici meritevoli, indipendentemente dalla loro situazione patrimoniale. Le agevolazioni per le tasse universitarie degli studenti ristretti prevedono la totale esenzione in base al "Regolamento per la contribuzione studentesca" dell'Università per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno. I ristretti siciliani sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo per gli anni successivi, purché siano rispettati i requisiti di merito previsti per l'attribuzione della *no-tax area*. Residuano soltanto la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.

È stato fondamentale a questi fini il sostegno economico dell'Assessorato regionale all'Istruzione che ha anche consentito di garantire la copertura nel quadriennio dei contratti dei due *tutor seniores* del Polo (un avvocato e una psicologa) cui si assegna il compito di assicurare l'espletamento delle pratiche amministrative; favorire l'interazione tra docenti e studenti detenuti e organizzarne la presenza in carcere; operare per la messa a disposizione degli studenti di tutti gli strumenti e materiali utili allo studio e di supporto nella preparazione delle prove d'esame e finali.

Per la piena realizzazione del servizio di istruzione penitenziaria l'Università di Palermo ha costruito una rete didattica e amministrativa, mediante la designazione di docenti referenti-delegati nelle singole strutture didattiche che insistono presso otto dipartimenti di Ateneo e mediante l'individuazione di uno staff a supporto della Delegata del Rettore. Dal 2023 è stato appositamente costituito l'Ufficio "Polo Universitario Penitenziario e interventi studenti meritevoli e in condizioni disagiate" con una Unità totalmente dedicata³⁶. Dal 2 febbraio 2024, il rettore Massimo Midiri ha nominato il prof. Giovanni Fiandaca, emerito di Diritto penale nell'Università di Palermo, già *ex* garante regionale dei detenuti, consulente per l'orientamento e la gestione del Polo penitenziario.

³⁶ Fondamentale le azioni del dirigente Antonino Mazzarella, della responsabile Alba Biondo, dell'intero staff composto da Maria Maira, Ersilia Donato, Sonia Gargano.

Concluso il primo periodo di incarico professionale per i due Tutor seniores nel 2023, ne sono stati selezionati ulteriori due³⁷, in carica sino ad Aprile del 2024 ed è stata appena conclusa la nuova procedura per il 2025. Altrettanto proficua l'azione svolta dagli studenti *tutor juniores* che hanno assicurato un'assistenza costante di sostegno ai *tutor seniores* e ai singoli studenti. I giovani sono scelti fra laureati e dottorandi, formati prima dell'accesso al Carcere, cui gli Istituti (in particolare il Pagliarelli) impongono il rispetto di un disciplinare comportamentale o come accade all'Ucciardone delimitano la durata degli incontri (proprio a ragione delle carenze di locali).

Lo studente tutor del Polo si impegna a svolgere funzioni di orientamento al momento della presentazione dei piani di studio; di supporto alla pianificazione degli esami; di assistenza allo studio e all'elaborazione delle tesi; di reperimento di materiale didattico e bibliografico per la persona reclusa. Egli deve altresì collaborare con i docenti delegati del Polo universitario del Dipartimento e con i *tutor Seniores* e sviluppare interventi per migliorare l'apprendimento dello studente ristretto; partecipare agli incontri mensili e all'attività di monitoraggio sotto la supervisione del responsabile del Servizio di Metodologia allo Studio del Centro Orientamento e Tutorato e del docente referente; raccogliere e trasmettere mensilmente i dati relativi agli studenti e le informazioni possibili sull'attività svolta, secondo le indicazioni del responsabile del Servizio di Metodologia allo Studio. L'avvio delle procedure di immatricolazione dei detenuti vede il coinvolgimento di Operatori del Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (C.O.T.) per la presentazione dell'Offerta formativa, con colloqui di gruppo e singoli negli Istituti di pena sia ad inizio di anno accademico sia ad anno accademico avanzato per eventuali iscrizioni tardive o per l'iscrizione all'anno accademico successivo.

Il contributo dei tutor, supportati costantemente dai direttori degli istituti di pena e dal personale educativo, è risultato determinante in termini di numero di iscritti, accesso allo studio, messa a disposizione dei locali e buona riuscita degli esami. Altrettanto fondamentale la mediazione didattica dei docenti delegati che hanno saputo misurarsi con le regole poste dall'istituto penitenziario, le esigenze del detenuto e l'attività didattica realizzata da ciascun dipartimento.

³⁷ DDG n.1229-2024 del 20 febbraio 2024.

Il buon funzionamento delle attività di tutorato, l'orientamento prezioso del COT sono testimoniati dai successi nella carriera dei ristretti. Nell'ottobre del 2024 Unipa, prima fra tutte le Università siciliane coinvolte nell'Accordo quadro, ha registrato il conferimento del titolo triennale di Dottore in Urbanistica e Scienze della Città a A. C. che, oltre a essersi laureato perfettamente in regola, ha anche riportato una votazione di 110 e lode.

Nonostante il significativo esito, debbono palesarsi le difficoltà di realizzare la didattica a distanza a fronte della contestuale esigenza di incentivarla in conformità alle linee guida del D.A.P. e della C.N.U.P.P.³⁸, tant'è che l'Università di Palermo ha stanziato un ulteriore finanziamento *ad hoc* da destinare ad acquisti per promuovere la didattica da fruire in modalità asincrona.

Una lettura in termini di *parresia*³⁹ impone di segnalare le persistenti asperità del percorso degli studenti ristretti, così come i limiti alle aperture lavorative verso l'esterno del carcere in esito alla formazione universitaria o durante la medesima in un territorio economico disagiato come quello siciliano.

Difficoltosamente legata alle strutture architettoniche e alla numerosità dei detenuti l'assegnazione ai frequentanti corsi universitari di celle e sezioni detentive che favoriscano la concentrazione e l'applicazione nello studio. Parimenti complicata l'individuazione di appositi locali comuni e biblioteche, assieme alla facoltà di detenere nella propria cella e negli altri spazi dedicati allo studio, libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari. Ciò, infatti, non sempre è possibile a ragione della esiguità dei locali, ma va dato atto alle direzioni del Pagliarelli e dell'Ucciardone di avere fatto il possibile per offrire attrezzature didattiche e locali consoni allo studio, anche tenuto conto anche del numero degli iscritti che ha raggiunto nel 2025 le trenta unità con una motilità fisiologicamente legata alle mutazioni dello *status* detentivo.

Persistenti, e non indifferenti, complessità si registrano nell'accesso alle procedure informatizzate di immatricolazione, iscrizione e gestione delle

³⁸ Lo sviluppo di collegamenti internet e di forme di didattica a distanza era già presente nelle Linee guida sottoscritte dal D.A.P. e dalla C.N.U.P.P. nell'ottobre del 2021.

³⁹ Per tutti, M. FOUCAULT, *L'ordine del discorso*, Einaudi, Torino, 1979 [1971]; ID., *Discorso e verità nella Grecia antica*, Donzelli, Roma, 1996 [1985].

carriere, tanto da indurre a reclamare e ottenere una modifica *ad hoc* del regolamento didattico con riguardo agli studenti fragili ristretti⁴⁰, che riserva attenzione alla specificità della situazione tenendo conto dell'impossibilità di accessi *on line*. Non si sono sortiti su questo fronte ad oggi tutti gli esiti sperati: il meccanismo della delega al familiare libero e i nodi nelle relazioni con i congiunti dei ristretti insieme alla farraginosità di fondo nelle procedure complicano e ritardano iscrizioni, prenotazioni agli esami, verbalizzazioni. Nondimeno l'avvio da parte dell'Ateneo per il 2025 di nuove procedure generali di registrazione e accettazione dell'esame lascia sperare nel superamento dell'attuale *iter* che impone autenticazione e firma elettronica dell'accettazione materiale dell'esame anche alle persone private della libertà.

I controsensi pratici per soggetti che non sono abilitati materialmente ad operare con pc connessi e i rallentamenti seguenti hanno indotto a invocare più volte la cancellazione di tali passaggi bloccanti le attività degli studenti. La necessità di un supporto *ad hoc* dei familiari e le materiali limitazioni poste al detenuto per interfacciarsi personalmente con gli uffici dell'Ateneo e per accedere a tutte le procedure informatizzate per l'erogazione dei servizi e l'avanzamento della carriera universitaria dilata tutte le tempistiche che soffrono in aggiunta i tempi dell'amministrazione penitenziaria: a ragione dei regimi di sicurezza degli iscritti si impongono controlli capillari su tutti i docenti che accedono agli istituti di pena, richiedendo almeno quindici giorni liberi per processare ciascuna prenotazione agli esami.

Difficoltà oggettive segnano pure i tempi di trasmissione dei materiali e gli accessi agli Istituti penitenziari da parte dei *tutor juniores* che soffrono gli spazi d'azione esigua, segnati talvolta dalla contestuale effettuazione dei colloqui con i familiari o di altre attività.

I processi amministrativi dilatati che accomunano l'Università e l'amministrazione penitenziaria rischiano di comprimere l'effettività del diritto

⁴⁰ L'art. 6 del Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dello *status* di studente in situazioni specifiche - D.R. n. 10428/2024 del 11 ottobre 2024 (pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo, n. 4448 del 14 ottobre 2024) riferisce lo *status* di studente ristretto a tutte le persone in stato di detenzione nelle carceri italiane o straniere che intendano immatricolarsi o proseguire, se già iscritti al momento della carcerazione o in precedenza, a un corso universitario presso l'Università degli Studi di Palermo.

allo studio che per essere garantito in concreto impone tempi accorciati e forme semplificate a ragione della peculiare vulnerabilità degli utenti.

Alle barriere reali del carcere⁴¹ si sovrappongono altri steccati culturali, organizzativi, burocratici, emersi tutti con l'avvio della didattica "ordinaria" in questi primi anni di esperienza del Polo penitenziario che riconducono quotidianamente alla realtà difficile di molte (troppe) pareti, *oggettive*, aggiuntive, divisorie, pure a fronte della buonissima volontà mostrata e riscontrata in tutti gli operatori e le operatrici, in tutti i *soggetti* del sistema: dalle direzioni, ai comparti educativi, alle strutture amministrative, senza dimenticare la sensibilità, la collaborazione, il costante dialogo con la magistratura di sorveglianza.

Si avverte insomma la sensazione costante di dati oggettivi e sistemici soverchianti la volontà e l'impegno dei singoli. Se il rispetto della dignità dei detenuti passa attraverso l'azione sinergica di tutti gli autori coinvolti per dare senso al non tempo della detenzione, il Polo penitenziario per essi si muove entro organizzazioni di oggettiva e mastodontica consistenza.

I regimi di media e alta sicurezza, le carenze di personale, il mancato cablaggio degli istituti (con la conseguente inattuazione delle lezioni a distanza), gli ancora compressi spazi di studio dedicati figurano fra i numerosi intralci del quotidiano. Troppo esiguo risulta il contingente degli educatori dedicati in rapporto ai soggetti ristretti.

Nonostante l'impegno del D.A.P. e la disponibilità della D.G.S.I.A., a partire da talune sperimentazioni fruttuose – come quelle realizzate presso il Polo di Sassari – non ancora realizzata la rete Intranet sia a livello nazionale sia regionale. Del tutto irrisorie sono pure le unità di personale tecnico informatico presso gli istituti di pena.

Non mancano però alcuni timidi segnali di apertura. Unipa ha prontamente raccolto nel maggio 2025 la disponibilità dell'istituto Pagliarelli di ampliare la didattica presenziale e a distanza: per questa ragione si sta progettando un sistema asincrono di videolezioni di cui potranno fruire i detenuti, in linea con le indicazioni del D.A.P. e della C.N.U.P.P. del 5 ottobre 2021, ampliando in tal modo la fruizione degli strumenti didattici necessari (art. 44 comma 4 D.P.R. n. 230/2000 cit.) come dispense o altri

⁴¹ Un quadro di grande nitidezza che tiene conto anche del ruolo della polizia penitenziaria in P. BUFFA, *Narrazioni e distopie penitenziarie nella società contemporanea*, Intra, Pesaro, 2024.

materiali disponibili anche su supporti diversi dal cartaceo (video, cd-rom, dispositivi USB).

Una *mission* didattica che si snoda fra mille incertezze circa l’effettivo riconoscimento all’interno dei carichi didattici dei singoli docenti, cui spesso si abbinano – lo affermo di nuovo in prima persona – dubbi sul possesso delle competenze specifiche dei professori, privi di specializzazioni psicologiche rispetto a un compito così impegnativo, sfidante, diverso dall’usuale, sia quando la didattica riguardi solo i ristretti (con la lentezza e la imminente incompletezza) sia quando coinvolga insieme studenti liberi e studenti ristretti. A questa esigenza risponde la predisposizione a partire dal prossimo autunno di un *training* psicologico per gli stessi docenti.

Più volte ho infatti avvertito un bisogno indistinto di proteggere *tutti* gli studenti: quelli “ristretti” rispetto alle incursioni esterne spot che li lascino poi ancora più soli; quelli “liberi”, che uscendo dall’istituto – dopo quelle ore intense e capaci di “congiungere vite”⁴² – devono sapere gestire e far fruttare un’esperienza così preziosa (e altrettanto segnante).

4. Polifonia di impegni “dentro e fuori” per la cultura nel carcere

Il *leitmotiv* del Polo Penitenziario in questi anni è stato rappresentato dalla *sinergia* d’azione con tutti gli attori coinvolti nella *mission* formativa: il P.R.A.P., le Direzioni degli istituti, il Tribunale di Sorveglianza, il Centro di Giustizia Minorile Sicilia, l’U.I.E.P.E., i Garanti (nazionale, regionale e locale), le associazioni a tutela dei detenuti (Antigone), il volontariato. In 4 anni si è stabilito un clima di progressiva fiducia fra i delegati, i docenti e i tutor di Unipa, i direttori e i responsabili delle strutture educativo- risocializzative.

Il bilancio per l’Università è di segno positivo anzitutto dal punto di vista degli effetti che l’istruzione apporta sulla personalità dei detenuti. L’esperienza del Polo Universitario si è rivelata di significato generale per la “Terza missione”, tanto da essere stata conferita quale prodotto per la

⁴² Congiungi-vite è una espressione icastica di Alessandro Bergonzoni, genio della parola, (A. BERGONZONI, *Ecco le nostre parole della responsabilità*, ne *L’Avvenire*, 17 maggio 2024).

VQR 2020-2024 d'Ateneo. Altrettanto rilevanti sono state e ci si augura potranno essere le ricadute sulla ricerca.

Linee di studio sul carcere, intrecciate agli esiti didattici e di Terza Missione, sono state intercettate in questi anni e restituite alla comunità universitaria durante un'importante giornata di riflessione, svoltasi il 1° aprile 2025 a Palazzo Steri alla presenza del Rettore, Massimo Midiri e del Presidente della C.N.U.P.P., Gianfranco Monina, simbolicamente intitolata *"I diritti penitenziari e il ruolo dell'Università di Palermo"*.

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di porre in interlocuzione tutti i vari soggetti istituzionali che nel quadriennio hanno incarnato ruoli propulsivi e attivi nel P.U.P. così da migliorare le prassi, incrementare il quadro effettuale, realizzare sempre più pienamente i diritti dei soggetti ristretti, condividendo anche tutti gli studi sull'universo carcere che da molteplici angolazioni scientifiche occupano i docenti dell'Università di Palermo. L'idea centrale è quella di mettere in rete i ricercatori (e le ricerche) che toccano il carcere da tutti i campi del diritto, della storia, dell'architettura, dell'ingegneria, della medicina, della psicologia, dell'antropologia per realizzare, come peraltro suggerito dalla C.N.U.P.P., connessioni interdisciplinari e nessi comunicativi fra gli studiosi, con l'obiettivo di prodotti della ricerca che in taluni casi possono anche essere messi al servizio degli operatori, implementando anche per questa via il *link* fra mondo esterno e mondo interno⁴³.

Il quadro irenico di relazioni umane fra i soggetti che lavorano all'interno della amministrazione penitenziaria – va ribadito – non riesce a eliminare, tutte le macchinosità sottese all'assicurazione del diritto all'istruzione penitenziaria.

In questo contesto la ricerca Unipa si propone di ottimizzare le interlocuzioni fra le amministrazioni e di fornire un apporto scientifico concreto per il miglioramento delle *performance*. A tale fine, il Delegato al Polo del Dipartimento di Architettura, prof. Salvatore di Dio e il dott. Mauro Filippi hanno offerto un importante contributo con una tesi dottorale in *Public service design*, intitolata *"Designers' role in shaping, a fairer public sector digital transformation"*⁴⁴.

⁴³ Sull'essenzialità del fare rete si veda C. BUCCOLIERO, *Senza Sbarre. Storia di un carcere aperto*, Einaudi, Torino, 2022.

Il lavoro del dott. Filippi ha preso a oggetto l’esperienza quadriennale del Polo alla luce del processo di trasformazione digitale a livello globale che impone al settore pubblico di ottimizzare e migliorare i servizi offerti.

L’esito, fatto proprio dal Polo penitenziario, è quello di performare meglio (in termini di usabilità e accessibilità delle piattaforme) il servizio, seguendo alcune direttive del settore privato in modo da raggiungere standard di qualità più alti. L’evoluzione del digitale impone infatti l’applicazione di designer dei servizi anche all’interno della Pubblica Amministrazione per supportare l’esigenza sempre più avvertita di innovazione, cavalcando l’onda dell’interesse verso l’applicazione del *design thinking* ai processi di *policy making* e *service delivery*. L’approccio orientato al mercato e quello orientato al benessere pubblico e alla giustizia sociale possono invero trovare nuove integrazioni generando fiducia nell’applicazione del metodo scientifico nella gestione della cosa pubblica, ottimizzando il travagliato rapporto tra democrazia e tecnocrazia. Il progetto di ricerca elaborato dal dott. Filippi, mediante l’analisi dell’esperienza del Polo, ha preso le mosse dall’evoluzione della disciplina del design dei servizi, dalla destrutturazione delle principali narrative, dei discorsi e dei metadiscorsi dominanti l’ambito pubblico per individuare i diversi fattori di limitazione che rendono ancora non del tutto espresso ed esprimibile il valore trasformativo e innovativo di questo *design* nell’implementazione digitale dei settori pubblici. Al fine di migliorare l’esperienza di studio universitario in carcere, è stato sviluppato e testato un *framework* di progettazione – definito *antiframe* – utile a *hackerare* gli strumenti del *service design* tradizionale, in modo da renderli maggiormente riflessivi, politici, per espanderne il potenziale di trasformazione sistemica e strutturale. L’*antiframe* ha mirato all’individuazione e al ridirezionamento dei fenomeni di discriminazione e disuguaglianza sistemica, di cui il designer, spesso in modo inconsapevole, permette la riproduzione all’interno dei prodotti, servizi, sistemi e istituzioni che progetta o contribuisce a sviluppare. Riconoscendo nel diritto, nella giustizia e nella democrazia i valori fondanti del *design* pubblico, la tesi dottorale ha proposto un manifesto- antimanifesto di principi generali e generativi, utili per formulare, analizzare criticamente, rivedere e integrare l’elenco di guida di ogni gruppo di lavoro che intende progettare

⁴⁴ M. FILIPPI, *Designers’ role in shaping, a fairer public sector digital transformation*, <https://tesidottorato.depositolegale.it/handle/20.500.14242/190442>.

servizi pubblici digitali – giusti – e che non vede il proprio lavoro come quello di un tecnocrate, bensì come quello di un *avivocrate*⁴⁵, realizzato da professionisti che sanno affrontare l'incertezza e sono in grado di gestire, esercitando la propria libertà di coscienza, non solo la tecnica ma tutte le ripercussioni sulla dignità delle persone coinvolte. La tesi ha affrontato pure il tema della formazione di figure professionali specializzate nella progettazione di politiche e servizi pubblici, con l'indicazione di alcuni ambiti di conoscenza *cross-disciplinari*, indispensabili per espandere la preparazione dei futuri *designer* e prepararli ad affrontare le sfide sistemiche e strutturali della contemporaneità, con una rinnovata postura etica e politica.

Le ricerche dell'Università di Palermo rispetto al contesto carcerario riguardano anche altri ambiti. Fondamentale l'apporto (didattico e di terza missione rispetto al Polo penitenziario) offerto dal gruppo di docenti psicologi che nel tempo si sono interessati del nesso detenuto-famiglia⁴⁶, hanno scandagliato l'isolamento sociale dei migranti in carcere⁴⁷, disegnato progetti risocializzativi rivolti ai minori⁴⁸, (nei contesti di esecuzione penale e mediazione penale⁴⁹), sostenuto con programmi psicologici e didattici anche agli appartenenti alla polizia penitenziaria⁵⁰.

⁴⁵ M. FILIPPI, *Designers' role in shaping*, cit., 329, riprende il concetto di M. HUDSON, *Ending technocracy with a neologism? Avivocracy as a conceptual tool*, in *Technology in Society*, 2018, 55.

⁴⁶ M. GARRO, S. TINTI BARRAJA (a cura di), *Psicodinamica delle reti territoriali e dei servizi sociosanitari. Famiglie, contesti e metodologie di intervento*, Palermo University Press, Palermo, 2021.

⁴⁷ M. GARRO, M. SCHIRINZI, C. NOVARA, E. AYLLON ALONSO, *Immigrant prisoners in Italy. Cultural mediation to reduce social isolation and increase migrant prisoner well-being?*, in *International Journal of Prisoner Health*, 2023, 363 ss.

⁴⁸ M. GARRO, A. RAGUSA, *Watersport and justice juvenile criminal. Social projects for individual and community well-being*, in *Gazzetta Medica Italiana. Archivio per le Scienze Mediche*, 2023, 182(3), 149 ss.

⁴⁹ M. GARRO, M. SCHIRINZI, G. LAVANCO & M. CAPITANO, *Rethinking Education and Mediation for Incarcerated Immigrants in Italy*, In J. McDEVITT & M. GELLMAN (Eds), *Unlocking Learning: International Perspectives on Education in Prison*, Brandeis University Press, Chicago, 2024, 260 ss.

⁵⁰ Maria Garro, delegata del Dipartimento di Psicologia, è anche referente del progetto D.S.P.P.E.F.F. "Azioni di supporto psicologico rivolte al personale di Polizia Penitenziaria".

Messa in circolo nel contesto ampio dei docenti dell'Università la mission scientifica del Polo ha visto emergere studi ingegneristici che correlano gli spazi penitenziari e la funzione rieducativa dominata dal *favor minoris*⁵¹, riflessioni antropologiche che mettono in luce le forme di cogestione o autogestione sperimentate in particolare nei contesti del sud e del nord globale, capaci di aprire scenari innovativi sulla configurazione teorica della istituzione totalizzante carceraria e di riconsiderare le connessioni fra detenuto e società⁵².

Talune attività didattiche promosse dal Polo hanno generato immediati risultati editoriali⁵³. Dal ciclo di Seminari relativi a competenze trasversali, intitolato *Identità in movimento* è nata una collettanea che racconta come, sin dal marzo 2023, un progetto didattico ambizioso “dentro e fuori”, modulato su esperienze già attive in realtà come Milano⁵⁴ e Torino, abbia consentito di realizzare lezioni e seminari aperti a tutti gli studenti (ristretti e non) iscritti ai corsi di Laurea attivi nel Polo penitenziario. Un'attività che ha coinvolto *ab initio* dodici professori dell'Ateneo, afferenti a sette diversi Dipartimenti, nove studenti detenuti, dieci studenti iscritti a corsi di laurea dello stesso Ateneo, non ristretti, per l'acquisizione delle cosiddette competenze trasversali. Il gruppo eterogeneo ha declinato in undici incontri il tema dell'*Identità in movimento* secondo diverse prospettive disciplinari e ha consentito una condivisione esperienziale utile agli scambi, costituendo un esempio di didattica volta all'implementazione reale della riedu-

⁵¹ Silvia Pennisi, docente di ingegneria, è autrice del lavoro monografico, *L'edilizia penitenziaria e la riabilitazione. La storia e la manutenzione degli edifici italiani destinati alla detenzione*, FrancoAngeli, Milano, 2024.

⁵² Di grande interesse le ricerche condotte fra Bolivia e Portogallo da F. CERBINI, *Prison Lives matter*, Eléuthera, Milano, 2025, sulle connessioni fra dinamiche di potere e resistenze all'interno delle istituzioni penitenziarie, ma anche sulle esperienze di autogoverno degli istituti.

⁵³ Cfr. A. SCIURBA (a cura di), *Identità in movimento. Diario di un'esperienza didattica alla casa di Reclusione Ucciardone di Palermo*, Pacini, Pisa, 2024. Insieme ad Alessandra Sciurba hanno realizzato il progetto Cristiano Inguglia, Maria Garro, Aldo Schiavello, Caterina Scaccianoce, Francesco Parisi, Giuseppe Marsala, Flavia Schiavo, Cirus Rinaldi, Alessandra Dino, Luca Sineo, Salvatore di Piazza.

⁵⁴ S. SIMONETTA, *Raccogliere la chiave gettata via. Lezioni di filosofia entro le mura delle carceri*, in C. CAPPELLETO (a cura di), *In cattedra. Il docente universitario in otto autoritratti*, Cortina, Milano, 2019, 283 ss.

cazione attraverso l'istruzione trasformativa⁵⁵ e alla crescita culturale di tutti i destinatari⁵⁶. La sperimentazione didattica orizzontale è avvenuta all'interno della Casa di reclusione "Ucciardone" e della Casa circondariale "Pagliarelli". Il progetto è stato riprodotto sul tema *Spazio e tempo* nel 2024 ed è di nuovo in programma per l'anno accademico 2025-2026 sul tema *Guerra e pace*.

Meritano sottolineatura le molte attività didattiche del Polo che hanno consentito di stabilire interrelazioni con il territorio e con il patrimonio museale. Fra queste il laboratorio svolto con l'ausilio della prof.ssa Giovanna Fiume e della dott.ssa Laura Barreca presso l'Istituto penitenziario minorile di Palermo che ha visto la realizzazione da parte dei giovani di magliette con disegni tratti dai graffiti di Palazzo Steri⁵⁷. L'attività si è collocata nell'ambito del più ampio progetto di ricerca internazionale *Graffiti Art in Prison*⁵⁸, raccontato in un docufilm per Sky Arte⁵⁹.

Innumerevoli le iniziative volte a diffondere una cultura carceraria distante dagli strepiti dei populismi e dei punitivismi imperanti. Fra questi va fatta menzione della mostra fotografica di Anna Catalano "Senza colpe", patrocinata dalla Prorettrice all'Inclusione, Pari Opportunità e alle Politiche di genere dell'Università di Palermo⁶⁰, mirante a porre in risalto collettivo il *best interest of the child* nella detenzione delle detenute madri. Le fotografie esposte nell'atrio del Dipartimento di Giurisprudenza hanno consentito, insieme a un contestuale incontro di approfondimento seminario, di gettare una luce sulle particolari condizioni dei bambini costretti a vivere negli I.C.A.M. (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) e nelle sezioni nido degli istituti di pena. In questi luoghi la tutela del rapporto genitoriale, combinata alle condizioni di detenzione, genera complicazioni e rischi per la crescita e lo sviluppo dei minori⁶¹.

⁵⁵ Sia consentito rinviare alla *Prefazione di Identità in movimento*, cit., 7.

⁵⁶ La richiesta originaria era stata formulata al Rettore di Palermo con nota 29205 del 16 marzo 2022.

⁵⁷ <https://messaggerosantantonio.it/content/larte-libera>.

⁵⁸ <https://graffitiartinprison.it/>

⁵⁹ <https://arte.sky.it/news/2022/graffiti-carcere-programmi-tv-19-luglio>.

⁶⁰ <https://www.unipa.it/Donne-e-carcere---Inaugurazione-della-mostra-fotografica-Senza-colpe/>

⁶¹ Cfr. M. COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023; altresì D. M. PAJARDI, D. MUSSO, D. GANGI, T. MAIORANO, I. MARINELLI, E. CANNINI, S. LECCE, V. LA

Polo penitenziario e Sistema Bibliotecario hanno contribuito inoltre alla stipula di un accordo quadro tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Istituto Penale per i Minorenni con annesso Centro di Prima Accoglienza di Palermo, al fine di realizzare attività di tipo socio-culturale di educazione alla lettura che favoriscano lo scambio e il confronto fra lettori di diversa età, appartenenti a contesti culturali molteplici. La diffusione della conoscenza delle biblioteche, la promozione dei servizi offerti, l'alfabetizzazione all'uso consapevole delle risorse ha inteso favorire la creazione di reti con il territorio attraverso brevi percorsi formativi di base sulle tecniche di catalogazione dei volumi.

Consistente attenzione è stata prestata alle forme della penalità diverse dal mero ricorso alla detenzione in carcere: il P.U.P. ha inteso accogliere presso l'Ateneo adulti che fruiscono di benefici o messi alla prova per l'effettuazione, presso proprie strutture, di lavori di pubblica utilità⁶², previa stipula di convenzione con i tribunali ordinari del territorio, in linea con la Convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia e la C.R.U.I., stipulata il 27 gennaio 2016.

Responsabile dell'Archivio di Ateneo, il prof. Mario Varvaro, ha curato la stipula di un Accordo con l'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti e con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria che sta consentendo di svolgere ad alcuni ristretti all'“Ucciardone” un'importante attività di educazione all'uso dei documenti dell'Archivio storico di Ateneo, con ottenimento di certificazioni spendibili nel mercato del lavoro⁶³.

Assai proficue si sono mostrate le collaborazioni sia con la Camera Penale di Palermo⁶⁴ sia con l'Unione delle Camere Penali Italiane: nel 2024

SPADA, *Relazioni familiari in carcere: profili psicologici ed esperienze di intervento*, in R. I. ADORNO, C.M. LENDARO, D.M. PAJARDI, C.A. ROMANO (a cura di), *Donne e carcere* Giuffrè, Milano, 2018, 139 ss.

⁶² Cfr. il punto F.5 – Lavori di pubblica utilità – nelle Linee guida dei Poli penitenziari del 2023 (<https://www.cruil.it/cnupp.html>).

⁶³ <https://www.unipa.it/ateneo/unipacomunica/Attivit-dei-detenuti-degli-istituti-penitenziari-palermisani-nellArchivio-storico-di-Ateneo-Accordo-tra-UniPa-Ufficio-del-Garante-dei-diritti-dei-detenuti-della-Sicilia-e-Provveditorato-Regionale-dellAmministrazione-Penitenziaria/>.

⁶⁴ Serie di attività intitolata “*Gli studenti incontrano i detenuti. Dialoghi sulla risocializzazione*” (<https://www.unipa.it/Gli-studenti-incontrano-i-detenuti-Dialoghi-sulla-risocializzazione/>).

una nuova Convenzione stilata con i Dipartimenti di Scienze Politiche e di Giurisprudenza si è proposta di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le dinamiche carcerarie.

Fra i più recenti seminari nei quali il Polo universitario è stato coinvolto⁶⁵, si segnala il *Meeting Univr Prin 2022 "Islam and Muslims in Italy: Actors, Social Space and Relations between Religious Communities and the State"*. *Islam and Muslims within a special dialogue*, svoltosi il 29 maggio 2025. Il tema della radicalizzazione in carcere presenta ampie correlazioni con il diritto all'istruzione oltre che con il diritto alla religione dei detenuti, facendo registrare in Italia tutt'oggi un difetto di regolamentazione primaria⁶⁶ e un uso assai ampio di indicatori di rischio presuntivo. Senza considerare poi che l'individuazione dei soggetti radicalizzati o in procinto di radicalizzarsi è demandata spesso ai direttori degli istituti e agli organi specializzati della polizia penitenziaria⁶⁷, il che rende più urgenti bilanciamenti ragionevoli fra i diritti dei ristretti e il securitarismo imperante, foraggiato in modo miope da media e politica. L'ambito esemplifica la convinzione pienamente maturata sul fatto che il carcere consente non solo di trasmettere, ma anche di acquisire sapere. Se le potenzialità della formazione universitaria per le persone ristrette dipendono anzitutto dalla capacità del corpo docente di Unipa di calarsi nelle specificità didattiche nonché dal contributo fondamentale della squadra amministrativa dedicata a questa complessa interazione, la realtà della istituzione e i suoi molti "grigi" possono invero divenire "lievito" conoscitivo condiviso dalla comunità universitaria per analizzarne, denunziarne, attenuarne i tratti di permanenti tragicità.

⁶⁵ Il 10 ottobre 2023 si è svolta una giornata di studi sul tema *Carcere e Costituzione*; (<https://www.unipa.it/Carcere-e-Costituzione.-Garanzie-principio-rieducativo-e-tutela-dei-diritti-dei-detenuti/>). Omologa iniziativa ha avuto luogo presso l'Università di Messina e la Casa circondariale di Messina il 10 ottobre 2024 *Carceri e diritti alla prova dell'effettività*, (<https://www.unime.it/eventi/convegno-carcere-e-diritti-alla-prova-delleffettivita>).

⁶⁶ Cfr. da ultimo il disegno di legge AC1868 del 14 maggio 2024 (<https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1868>).

⁶⁷ Già oggetto di un importante progetto europeo: A. GOLIA, M.P. IADICICCO, P. MAGGIO, M. MINAFRA, *Radicalizzazione e carcere: i primi risultati di una ricerca europea*, in www.osep.it. Cfr., volendo, P. MAGGIO, A.M. IADICICCO, *Handbook to increase human rights protection in prisons with regard to young adults*, in <https://www.sereny.eu/wp-content/uploads/2023/10/Handbook-Sereny-3.1-3.pdf>).

Con questa consapevolezza è stata da poco definita l'istituzione (su proposta originaria del Dipartimento di Scienze Politiche) di un Centro di ricerca d'Ateneo denominato *Carceri Giustizia Diritti*.

L'idea del Centro trae origine dalla dimensione storica del *renfermement* di età moderna e contemporanea che vede nell'Università di Palermo il sito e l'istituto conservatore delle carceri del Santo Uffizio spagnolo in Sicilia, costituito dal *corpus* dei graffiti, ed intende attualizzare in chiave interdisciplinare gli studi di settore, anche al fine di suscitare interesse e attenzione collettiva sul carcere, scientificamente inteso e analizzato. Nato dal connubio fra storici e giuristi, aperto all'intera comunità accademica, il Centro si propone lo svolgimento di attività di ricerca, coordinamento, promozione, tutela, formazione e terza missione sul tema delle carceri e degli altri luoghi di reclusione, correlando giustizia penale e diritti umani in una dimensione scientifica internazionale⁶⁸.

5. Conclusioni e auspici su un “tempo utile”

I *report* più significativi a livello nazionale sul carcere, nel ricostruire in modo puntuale la dimensione quantitativa del tempo detentivo, continuano a metterne in luce sia i deficit sistemici sia le potenzialità legate all'impegno istituzionale in questa direzione⁶⁹.

Nondimeno, si resta persuasi delle occasioni di crescita collettiva derivanti dall'incontro e dagli scambi dell'Università con le istituzioni penitenziarie, degli apporti che il sapere può offrire, della dimensione “riempitiva e nutriente” dello studio rispetto al tempo e agli spazi vuoti della restrizione, dell'occasione di rivincita umana.

L'accresciuta consapevolezza sul valore reale dello studio in carcere orienta oggi l'azione del Polo affinché il tempo dedicato dai detenuti a questa attività rappresenti un'opportunità non solo simbolica di ricostruire una nuova identità futura. L'esperienza dello studio serve a confrontare il

⁶⁸ Fra i docenti promotori il prof. Giovanni Fiandaca, emerito dell'Università ed ex Garante siciliano dei detenuti, la prof.ssa Giovanna Fiume e la prof.ssa Rita Foti.

⁶⁹ A. BORGHINI, *Il Progetto dei Poli Universitari Penitenziari tra filantropia e istituzionalizzazione. Alcune riflessioni sociologiche*, in *The Lab's Quarterly*, 2018, 37 ss.; G. PILLERA, *Inmates in Higher Education in Italy and Spain*, Brill | Sense Leiden, The Netherlands, 2018.

passato che ha portato alla detenzione con la punizione presente e con l'orizzonte di una libertà idealizzata. Si tratta, a ben vedere, di un'azione che "cuce il tempo"⁷⁰.

La *restituzione del tempo* rappresenta la più grande potenzialità dell'istruzione per i ristretti: lo ha messo bene in evidenza la Relazione per l'anno 2022 del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute, al fine di far comprendere come la durata della detenzione non possa rappresentare mera sottrazione di tempo vitale con carattere deterrente o retributivo, o tradursi in un "tempo vuoto". La richiamata Relazione del Garante del 2022 si è riferita al proposito a contesti scientifici apparentemente distanti da quello giuridico, riportando al libro del fisico Guido Tonelli, *Il Sogno di uccidere Chrónos*⁷¹. Un testo che da un lato narra il desiderio umano di fermare il tempo, e, dall'altro, ci riconduce al "non tempo" della detenzione, ancora più dolente quando la limitazione avviene in funzione endoprocedurale cautelare. A rinsaldare il nesso fondamentale fra tempo e privazione della libertà, all'interno della stessa Relazione del 2022, un altro saggio di Carlo Rovelli, fisico teorico, che distingue fra il «tempo proprio» della fisica contemporanea e quello «universale» della meccanica newtoniana e rievoca un andamento non più scandito da scelte autonome, ma «determinato dalle sole tappe quotidiane dell'istituzione in cui la persona si trova»⁷².

In effetti, l'uso del tempo fermo della punizione per studiare e laurearsi può determinare un collegamento fra passato, presente e futuro, implicando scelte capaci di abbracciare valori più ampi e densi di significato sia per il soggetto sia per l'istituzione che lo custodisce.

Creare cultura in carcere significa concorrere non solo alla formazione dei detenuti, bensì all'acquisizione della consapevolezza del ruolo della persona all'interno della società⁷³, ancorando chi affronta questo percorso a

⁷⁰ G. PASTORE, A. VIEDMA ROJAS, *Quotidianità recluse: lo studio come pratica di resistenza in un'istituzione totale*, in A. BORGHINI, G. PASTORE (a cura di), *Carcere e Scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena*, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 2020, 152.

⁷¹ G. TONELLI, *Il sogno di uccidere Chrónos*, Feltrinelli, Milano, 2021, 17, 29, è richiamato dalla *Relazione del garante nazionale per l'anno 2022*, 218, 220 (<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/>).

⁷² C. ROVELLI, *Simultaneità*, in *Relazione garante nazionale*, 2022, 75 ss.

⁷³ F. GIORDANO, F. PERRINI, D. LANGER, L. PAGANO, *Creare valore con la cultura in carcere*, Pangea, Milano, 2019.

una prospettiva filosofica che, pure a fronte del richiamato realismo, ha ben saldo il valore della speranza⁷⁴, correlabile qui alla *formazione* dei detenuti e all'effetto *trasformativo* della medesima.

Una storia reale, quella di Salvatore Curatolo, conforta la prospettiva di azione di Unipa e le conclusioni cui si è pervenuti⁷⁵. Per questa persona il diploma prima e la Laurea in Sociologia in seguito, tra le tecniche e le strategie di reazione possibili per il proprio recupero psicologico e materiale, hanno consentito una nuova realizzazione, un diverso orizzonte, una nuova chiave di lettura della propria storia e del proprio futuro, al di là del “carcere duro”. L'istruzione universitaria ha altresì contribuito a rafforzare il nesso con la famiglia, elidendo simbolicamente la barriera connessa alla restrizione speciale⁷⁶.

Storie vere, rinascite reali, da ancorare alle astratte *filosofie* della speranza di cambiamento per supportare l'azione quotidiana incerta di tutti gli operatori del carcere e per promuovere l'effettività e i contenuti reali del diritto all'istruzione. Quest'ultimo non può essere solo “di carta”, dovendo superare la sua essenza meramente formale se intende assicurare il rispetto effettuale della dignità delle persone private dalla libertà.

⁷⁴ B.-C. HAN, *Contro la società dell'angoscia. Speranza e rivoluzione*, Einaudi, Torino, 2025, 10, contrappone all'angoscia che dà la sensazione di essere preso, imprigionato, rinchiuso, precludendo il futuro, la speranza che significa guardare lontano, aprire lo sguardo verso il venturo.

⁷⁵ S. CURATOLO, *Ergastolo ostativo. Percorsi e strategie di sopravvivenza*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2022.

⁷⁶ Un'intervista dello stesso Curatolo è leggibile ne *La Repubblica*, 22 agosto 2021, *Da killer di mafia a dottore, ergastolano si laurea in sociologia della sopravvivenza. “L'ho fatto per non perdere le mie figlie”*.